



# PROVINCIA DI TARANTO

Settore Ecologia - Ambiente  
Vigilanza Ambientale



Provincia di Taranto - 800  
Raccomandata a.r. class



25/03/2008

Ilva s.p.a.  
Viale Certosa n.249  
20151 MILANO

**OGGETTO:** Notifica Determinazione Dirigenziale – Settore Ecologia ed Ambiente

Allegata alla presente si notifica la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 06.03.2008 predisposta da questo Settore Ecologia ed Ambiente.

Distinti saluti.

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Ariello Polignano

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luigi Romandini

COPIA



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

TECNICO

TERRITORIO-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE ECOLOGIA - AMBIENTE

VIGILANZA AMBIENTALE

N. 38 DEL 06/03/2008

OGGETTO: ILVA S.p.A. - discarica di per rifiuti pericolosi ex 2<sup>a</sup>c denominata "nuove vasche" - approvazione piano di adeguamento ex d.lgs n.36/2003 e prosecuzione esercizio limitatamente alla vasca V2.

## RELAZIONE DELL'UFFICIO

### Premesso che:

con decreto n.47 del 10 Aprile 2001 il Commissario Delegato rinnovava l'autorizzazione all'esercizio della discarica di rifiuti pericolosi ex 2C denominata "Nuove Vasche" dell'ILVA S.p.A., p. iya 11435690158, Stabilimento di Taranto, particella 16, foglio di mappa 116 del Comune di Statte (TA);

con nota del 27.09.2003, ns prot n.39063 del 01.10.2003, la Società ILVA S.p.A. presentava il piano di adeguamento per la discarica di 2 cat. di tipo "C" ;

con verbali n.71 del 23.06.2004 e n.73 del 28.06.2004 il Comitato Tecnico Provinciale richiedeva integrazioni alla documentazione presentata e pertanto l'Ufficio, con nota n.44005 del 30.06.2004, comunicava alla Società quanto richiesto dal suddetto comitato;

con nota del 30.08.2004, ns. prot. 56254 del 03.09.2004, la Società integrava parte della documentazione richiesta;

con nota del 14.10.2005, ns prot. 56038 del 18.10.2005, l'ILVA SpA richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti pericolosi e tale richiesta veniva reiterata in data 10.04.2006, ns prot. 17931 del 10.04.2006;

con nota del 13.04.2005 pervenuta a mezzo fax, ns prot. 18695 del 14.04.2006, l'ILVA SpA richiedeva una proroga di 60 giorni dell'autorizzazione al fine di continuare l'esercizio dell'impianto; a tal proposito il Comitato tecnico nella seduta del 13.04.2006 giusto verbale n.44 , si esprimeva come segue *" Il Comitato tecnico vista la nota del 13.04.2006 pervenuta a mezzo fax in pari data esprime parere favorevole alla proroga per 60 giorni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione. Il C.T. si riserva, comunque, l'esame della pratica nelle prossime sedute utili"*;

con determina n. 24 del 14.04.2006 veniva concessa una proroga di 60 giorni dell'autorizzazione all'esercizio della discarica di rifiuti pericolosi ex cat. 2^C denominata "nuove vasche";

con verbale n.69 del 18 Giugno 2006, in considerazione della scadenza della proroga all'esercizio di cui alla determina n.24 del 14.04.2006, il Comitato Tecnico si esprimeva come segue *"Il C.T., preso atto dell'intento dell'Ufficio di procedere alla convocazione di una Conferenza dei Servizi decisoria al fine di chiarire l'esatta competenza al rilascio dell'autorizzazione stante la vigenza del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs 59/2005, valutata altresì l'opportunità di garantire all'Ilva. S.p.A. continuità di esercizio pur nelle more di questa incertezza normativa, esprime parere favorevole alla proroga all'autorizzazione così come concessa con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.47 del 10.04.01, fino al 31.12.2006"*;

con determinazione del dirigente n. 64 del 21.06.2006 veniva prorogata l'autorizzazione all'esercizio della discarica di che trattasi fino al 31.12.2006;

con nota del 04.07.2006, ns prot. n. 31668 del 04.07.2006, la società ILVA SpA trasmetteva le garanzie finanziarie nn. 6401/26035/6 e 6401/26035/7 del 30.06.2006 - Banca Carime, rispettivamente di gestione post-operativa e gestione operativa;

il 29.12.2006, in sede di audizione, il Comitato Tecnico, nel verbale n. 116 esprimeva il seguente parere: "*... omissis... A tal fine il C.T. esprime parere favorevole ad una breve proroga dell'esercizio in attesa di procedere all'approvazione del piano di adeguamento sino al 31.03.2007*";

con determinazione dirigenziale n. 188 del 29.12.2006 veniva prorogata l'autorizzazione all'esercizio della discarica di rifiuti pericolosi ex cat. 2C dell'Ilva SpA;

con nota del 25.01.2007, ns prot. n. 3937 del 25.01.2007, la società ILVA SpA trasmetteva la garanzia finanziaria di gestione operativa n. 6401/26035/9 del 16.01.2007 - Banca Carime con validità fino al 31.03.2007;

con nota del 30.01.2007, ns prot. n. 4940 del 31.10.2007, la società ILVA SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sede di audizione del 29.12.2006;

il Comitato Tecnico esaminava la documentazione agli atti di ufficio nelle sedute dell'08.02.2007, verbale n. 15, del 09.02.2007, verbale n. 16, del 12.02.2007, verbale n. 17, del 02.03.2007, verbale n. 26 e del 13.04.2007, verbale n. 44;

nella seduta del 09.02.2007(verbale n. 16) il Comitato tecnico esprimeva il seguente parere: "*esaminata la documentazione integrativa presentata dall'ILVA con nota del 22.12.2006 prot. 60701 formula le seguenti osservazioni:*

1. *i pozzi di controllo della falda che sono situati sotto non appaiono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 36/03. Si ritiene, pertanto, necessario che vengano appositamente realizzati 3 pozzi vicini alla discarica idonei allo scopo.*
2. *Negli elaborati tecnici è riportato un coefficiente di permeabilità pari a  $10^{-6}$  cm/s mentre la norma prevede che tale materiale abbia coefficiente  $10^{-7}$  cm/s.*
3. *È necessario acquisire il posizionamento dei piezometri con i relativi dati analitici misurati sulle acque preparati per il piano di caratterizzazione in quanto il sito rientra tra quelli di interesse nazionale.*
4. *Non risultano protezioni per le sponde della discarica mentre la Ditta istante dall'entrata in vigore del D. lgs. era tenuta ad adottare le prescrizioni ivi indicate.*
5. *Negli elaborati grafici non viene indicata la consistenza e la conformazione delle protezioni adottate sul fondo e sulle sponde del bacino già utilizzate:*
6. *Non si rileva corrispondenza a quanto previsto dall'all.2 del D. Lgs. 36/03.*
7. *Non vi è indicazione che i codici CER presentati nel piano di adeguamento corrispondano a quelli già utilizzati e transcodificati.*
8. *È necessario chiarire se la discarica in questione è a servizio della sola Ditta istante o svolge attività conto terzi.*
9. *Dalla documentazione non si evince come il materiale venga confinato in celle e le misure adottate per il contenimento del percolato.*
10. *La cartografia della discarica allegata al progetto di adeguamento non è esaustiva per quanto riguarda lo stato di fatto dell'attualità, lo stato a conclusione delle lavorazioni con riferimento all'intorno in cui la discarica è inserita; non è evidenziata la viabilità primaria, urbana ed extraurbana, non evidenziate le caratteristiche tecniche della viabilità interna di servizio.*

*Dal punto di vista ambientale manca l'inquadramento della discarica nell'ambito dello stato di fatto dell'intorno e l'evidenziazione dei risultati che si conseguono a completamento della copertura."*

nella seduta del 2 marzo 2007, verbale n. 26, il Comitato Tecnico si esprimeva nel modo seguente: *"Il C.T. esaminata la richiesta di chiarimenti prot. n. 10733 del 01.03.2007 presentata dall'Ufficio, visto il giudizio di compatibilità ambientale ottenuto dalla società nell'anno 1995 giusto decreto VIA/4938 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente; vista la nota del 6.12.2000 del dirigente del Settore ambiente, ing. Ruggieri, con cui veniva richiesta, in fase di rinnovo, specifica istanza relativa all'assoggettabilità ambientale in forza della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.06.1998; vista la nota di replica redatta dall'ILVA Spa dell'1.3.2001; visto il decreto n. 47 del 10.04.2001 con cui il Commissario delegato rinnovava l'autorizzazione all'esercizio della discarica di cat. 2C, rileva che alla luce della documentazione agli atti non si evincono modifiche sostanziali alle opere esistenti di progetto con la conseguenza che non ricorrerebbero le condizioni previste dalla L.R. 11/2001 ai fini dell'assoggettabilità della ditta ad una nuova procedura di V.I.A. secondo la normativa vigente. Ad ogni buon conto visto l'ampio intervallo di tempo trascorso dalla nota del 21.09.2001 dell'ILVA in cui la stessa assevera l'inesistenza di modifiche di progetto sostanziali alle opere esistenti, si ritiene opportuno che l'Ufficio acquisisca nuova attestazione della ditta stessa circa l'assenza di dette variazioni in data odierna rispetto al progetto approvata";*

con lettera prot. n. 7661 del 13.02.2007, l'Ufficio, nel trasmettere le determinazioni del Comitato Tecnico relativamente alla seduta del 09.02.2007, richiedeva alla società ILVA SpA il prescritto assenso dell'ARPA-Puglia al piano di adeguamento, ai sensi del punto 7 dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

con nota del 09.03.2007, ns prot. n. 12300 del 09.03.2007, la società ILVA SpA trasmetteva ulteriore documentazione integrativa;

il Comitato Tecnico nella seduta del 22.03.2007, verbale n. 35, esprimeva il seguente parere: *"Il C.T. esaminata la documentazione integrativa presentata, esprime parere favorevole al rinnovo dell'esercizio ed al piano di adeguamento imponendo le seguenti prescrizioni:*

- 1. La protezione delle sponde devono essere realizzate secondo i criteri di cui al punto 2.4.2, all. 1, D. Lgs. 36/03;*
- 2. i rifiuti da smaltire sono quelli con i codici CER già autorizzati;*
- 3. la ditta deve produrre documentazione grafica riportante le celle di confinamento dei rifiuti in corrispondenza a quanto già descritto nella relazione inviata;*
- 4. relativamente al piano di adeguamento dovranno essere acquisiti pareri ARPA e SISP";*

con lettera prot. n. 15109 del 26.03.2007, l'Ufficio nel trasmettere le determinazioni del Comitato Tecnico relative alla seduta del 22.03.2007, richiedeva alla società ILVA SpA, unitamente al parere ARPA il parere SISP;

la società ILVA SpA con nota del 30.03.2007, anticipata a mezzo fax, ns prot. n. 16240 del 30.03.2007, lamentando che l'acquisizione del parere SISP non era mai stato "oggetto di precedenti richieste" chiedeva una "adeguata proroga dell'autorizzazione in essere. al fine di avere i tempi tecnici per la produzione di quanto sopra e evitare l'interruzione dell'esercizio della discarica";

la società ILVA SpA, con nota del 16.04.2007, ns prot. n. 18445 del 16.04.2007, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) del verbale n. 35 del 22.03.2007 *"in sede di rinnovo dell'autorizzazione"*, trasmettendo la documentazione grafica di cui al punto 3) del sopra citato verbale n. 35, evidenziava che: *"Riguardo l'acquisizione del parere SISP, peraltro mai richiestoci prima d'ora, Vi evidenziamo che il parere di che trattasi attiene casi di specie diversi da quello oggetto del procedimento in essere e quindi, non dovuto e non necessario"*;

l'ARPA Puglia-Dipartimento provinciale di Taranto con lettera anticipata via fax, prot. n. 1372 R/07 del 18.04.2007, ns prot. n. 18962 del 19.04.2007, esprimeva parere favorevole al piano di adeguamento della discarica per rifiuti pericolosi denominata "Nuove vasche" della società ILVA SpA, *"a condizione che i campionamenti delle polveri totali per il controllo delle emissioni diffuse, siano effettuati con frequenza trimestrale, nella fase di gestione operativa e semestrale nella fase di gestione post operativa"*;

con nota prot. n. 19091 del 19.04.2007 indirizzata al responsabile del SISP-Unità operativa di Taranto, in relazione a quanto evidenziato dalla società ILVA SpA nella lettera del 16.04.2007 l'Ufficio chiedeva, al medesimo Servizio Igiene e Sanità Pubblica, *"se si ritiene condivisibile quanto espresso dalla società in parola. In caso contrario, di necessità ed opportunità del suddetto parere, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, precisando che la documentazione tecnica di merito trovasi presso lo scrivente Ufficio"*;

la società ILVA SpA con lettera del 20.04.2007, anticipata via fax, ns prot. n. 19280 del 23.04.2007, comunicava, tra l'altro, la sospensione delle attività di smaltimento nella discarica *"sin dal giorno 1 aprile 2007"*;

il Comitato Tecnico, nel verbale n. 50 del 23.04.2007, su richiesta dell'Ufficio del 23.04.2007, esprimeva il seguente parere: *"Il C.T. esaminata la nota a firma del Dirigente del Settore e del Funzionario tecnico del 23.04.2007, visto il parere ARPA ritenuto imprescindibile l'acquisizione da parte della ditta istante del parere SISP, come peraltro prescritto nel regolamento prov.le, esprime parere favorevole al rilascio di un provvedimento autorizzativo provvisorio per un mese nelle more del perfezionamento della pratica"*;

il Dipartimento di Prevenzione-SISP-Unità operativa di Taranto con lettera del 20.04.2007, ns prot. n. 19775 del 26.04.2007, invitava la società ILVA SpA a fornire tutta la documentazione necessaria al fine di poter avviare l'istruttoria per il rilascio del parere di competenza;

con determinazione del dirigente n. 31 del 03.05.2007 veniva rinnovato l'esercizio della discarica di rifiuti pericolosi per trenta giorni nelle more di acquisizione del parere SISP-Unità operativa di Taranto, nonché al fine di poter disporre gli opportuni controlli per la verifica della funzionalità gestionale dell'impianto alle norme ambientali;

l'ASL-SISP U.O. di Taranto con nota del 15.05.2007, ns prot. n. 23455 del 17.05.2007, esprimeva parere favorevole al piano di adeguamento relativo alla discarica;

in occasione di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Provinciale in data 17.05.2007, trasmesso con la nota prot. n. 4633/I del 18.05.2007, i verbalizzanti rilevano alcune irregolarità nella gestione dell'impianto di discarica denominato "Nuove Vasche" sito in area a sud-est della cava Mater Gratie tra le quali si citano:

*"L'area si mostra con percorsi interni in condizioni non perfette, con accesso al sito in esercizio costituito da una semplice apertura nel guard-rail che recinge tutte e tre le vasche costituenti la discarica 2C.*

*Tale recinzione del bordo vasca è in diversi punti deteriorata e non vi è cordolo in c.a. leggibile a vista ed in rialzo in tutto il perimetro del bacino.*

*Il cordolo è spesso scomparso sotto il materiale di copertura e scorie che in alcuni punti hanno raggiunto quasi il livello del piano stradale...*

*A tal proposito si rileva che non sono leggibili pendenze e canalette di raccolta delle acque meteoriche per le quali, a causa dello stato del piazzale e dei percorsi interni al sito, non è possibile escludere la loro fuoriuscita dal sito o anche l'immissione nei bacini della discarica in parola."*

L'ILVA Spa-Stabilimento di Taranto con nota del 04.06.2007, ns prot. n. 26665 del 04.06.2007 sollecitando il tempestivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e della approvazione del piano di adeguamento comunicava che a far data dal 04.06.2007 *"non conferiamo rifiuti nella discarica di che trattasi"*.

La Polizia Provinciale ad integrazione della relazione prot. n. 4633/I del 18.05.2007 trasmetteva ulteriore relazione nella quale si rileva:

*"Vista la conformazione del sito c.d. Nuove Vasche (V1, V2 e V3), si rappresenta che allo stato attuale non sembra possibile una corretta gestione delle acque meteoriche in quanto non sono leggibili sul posto pendenze, canalette e griglie di raccolte delle acque che possano escludere sia l'entrata che l'uscita delle acque dai 3 bacini di discarica e con l'esterno.*

*Le due vasche esaurite (V1 e V3), con la mancanza di rialzo sugli argini, confinanti con le strade di servizio interne che costeggiano i tre bacini, e la realizzazione della baulatura, creata nell'ultima fase di riempimento e copertura finale, presumibilmente possono comportare travasi di acque meteoriche tra aree interne e le superfici delle strade di servizio preposte al transito dei mezzi.*

*...In merito all'esistenza di una V.I.A., si rimanda a verifica dell'ufficio preposto essendo la discarica in disamina realizzata negli anni '80"*.

L'Ufficio, il 15.06.2007 prot. n. 28810, avviava procedimento ai sensi dell'ex art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. finalizzato alla verifica degli opportuni approfondimenti in sito, al fine di una verifica puntuale della funzionalità gestionale dell'impianto di discarica per rifiuti pericolosi da eseguirsi da parte dell'ARPA-Puglia e dell'ASL-SISP di Taranto;

la società ILVA Spa a riscontro del suddetto avvio del procedimento precisava quanto segue: *"sono stati avviati tempestivamente gli interventi di ripristino e in alcuni casi gli stessi sono già stati portati a termine. In particolare:*

- *immediatamente dopo il sopralluogo si è provveduto, come normalmente avviene, al riempimento del serbatoio esistente in asservimento alla stazione di lavaggio mezzi in uscita dalla discarica. Ad ogni buon conto, è stato realizzato il collegamento con la rete di approvvigionamento idrico, al fine di consentire il reintegro continuo di acqua nel citato serbatoio;*
- *è in corso di realizzazione una recinzione per la delimitazione dell'area in cui insiste la discarica oggetto di rinnovo di autorizzazione. A tal proposito, si precisa che comunque le strutture attualmente esistenti (un primo accesso custodito ed un secondo accesso specifico per la discarica dotato di sbarra) consentono di impedire il libero accesso all'area di discarica;*
- *per quanto afferente allo stato dei guard-rail, benché gli stessi abbiano semplicemente la finalità di delimitare fisicamente le singole vasche, svolgendo altresì una funzione di*

protezione a vasche vuote o limitatamente riempite, si è ultimato il ripristino per la vasca denominata "V2" (attualmente in coltivazione) e si provvederà a breve ad analoghe attività anche per le restanti vasche denominate "V1" e "V3":

- si sta procedendo alla sistemazione ed all'asfaltatura delle piste perimetrali della vasca V2 del collegamento esistente tra la stessa e la rampa di accesso al rilevato della discarica, verranno inoltre realizzate canalette per la raccolta delle acque meteoriche insistenti sulle piste asfaltate;
- il reparto dello stabilimento che gestisce le discariche (SEA) ha nella propria dotazione di mezzi anche una cisterna da utilizzare, in caso di necessità, per l'abbattimento delle polveri; il periodico ricoprimento dei rifiuti con materiale inerte consente tuttavia di minimizzare l'eventuale spolveramento eolico. Sarà inoltre realizzato un barriera costituito da una rete ombreggiante disposta sul perimetro della vasca "V2";
- per quanto attiene invece alle acque meteoriche in generale insistenti sull'area, come già indicato nel Piano di adeguamento sul quale il Comitato Tecnico ha già espresso parere favorevole, sarà realizzato un sistema di convogliamento e di raccolta delle acque di ruscellamento dalla superficie della copertura finale della vasca "V2";
- si procederà a breve a liberare il cordolo in cemento armato perimetrale alle vasche, per le vasche V1 e V3, dal materiale utilizzato per la loro ricopertura, arretrando il piede del cumulo all'interno del cordolo stesso.

Tutte le predette attività verranno completate entro il 31 Luglio 2007.

Si evidenzia, inoltre, che l'area in cui insiste la discarica in oggetto non rientra fra quelle perimetrali del sito di interesse nazionale di Taranto e, conseguentemente, sulla stessa non è stata eseguita alcuna attività di caratterizzazione.

Infine, in merito alla possibilità che in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di dovesse verificare l'assoggettabilità a procedura di VLA per la discarica in esame, si fa presente che a fronte della richiesta in tal senso formulata da Codesto Servizio con nota prot. 44654 del 11.12.2000, la Scrivente - in relazione alla propria nota prot. SAE/186 del 25.09.2000 di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione - presentò proprie motivazioni inerenti l'esclusione dell'assoggettabilità a tale procedura senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione".

L'ILVA Spa con nota del 31.08.2007, ns prot. n. 40818 del 05.09.2007, comunicava il completamento degli interventi sulla discarica per rifiuti pericolosi denominata "Nuove vasche";

il 26 ottobre 2007 nello stabilimento ILVA Spa veniva eseguito il sopralluogo presso l'impianto della discarica per rifiuti pericolosi "Nuove vasche", da parte di tecnici dell'ASL-SISP, dell'ARPA-Dipartimento provinciale di Taranto, nonché di tecnici dello scrivente Settore con l'ausilio della Polizia Provinciale;

con nota prot. n. 49316 del 26.10.2007 la Polizia Provinciale trasmetteva la relazione conclusiva relativamente al sopralluogo ispettivo del 17.05.2007 ribadendo "l'opportunità di sopralluoghi tecnici al fine di meglio dirimere quanto ravvisato, se ritenuto utile e/o necessario";

con nota prot. n. 53588 del 20.11.2007 la Polizia Provinciale in esito al sopralluogo del 26.10.2007 tra l'altro ribadiva la necessità di dirimere la questione circa l'eventuale assoggettabilità a V.I.A. per la discarica per rifiuti pericolosi denominata "Nuove vasche";

l'ARPA Puglia-Dipartimento provinciale di Taranto inviava la nota prot. n. 4439/07 del 04.12.2007, ns prot. n. 56681 del 04.12.2007 nella quale veniva riportato quanto segue: "Dal

sopralluogo sulla VASCA V2 non si sono riscontrate difformità rispetto al richiamato Piano di Adeguamento. In particolare durante il sopralluogo è stato possibile visionare i lavori di recente esecuzione, per la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle superfici relative alla VASCA V2 in esercizio”.

L'ASL-SISP con nota del 04.12.2007, ns prot. n. 56620 del 04.12.2007, in merito al sopralluogo del 26.10.2007 faceva rilevare quanto segue: “non sono emerse nel corso del sopralluogo di cui sopra problematiche di natura igienico sanitaria di competenza di questo Servizio. Pertanto, fatte salve le determinazioni degli altri organi competenti intervenuti, si conferma il parere favorevole al piano di adeguamento relativo alla discarica di seconda categoria tipo C dello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto”.

Il Comitato tecnico provinciale nella seduta del 10.12.2007, verbale n. 148, chiariva che: “il parere favorevole espresso nella seduta del 22/03/2007 è da intendersi riferito al solo piano di adeguamento. Ciò in virtù del fatto che l'art. 10, comma 6 D. lgs. 36/2003 deve intendersi riferito alle nuove autorizzazioni e non agli impianti esistenti per i quali, invece, il riferimento normativo è l'art. 17 comma 4 delle dispos. transitorie allo stesso decreto secondo cui l'approvazione del piano di adeguamento autorizza la prosecuzione del solo esercizio. Pertanto la ditta istante è tenuta a chiedere un'autorizzazione separata e distinta per le emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievi delle acque. Nel caso in oggetto l'ILVA Spa tratta le acque di prima pioggia come rifiuti con la conseguenza che non dovrà chiedere nessuna autorizzazione separata. Le acque di seconda pioggia, riutilizzate per “innaffiamento”, dovranno comunque avere caratteristiche chimico-fisiche nei limiti della tabella 4, allegato 5, parte III D. lgs. 152/2006”.

L'Ufficio con comunicazione prot. n. 60433 del 18.12.2007 chiudeva il procedimento ex art. 7 della L. 241/90 avviato il 15.06.2007.

Il Comitato tecnico provinciale “Sezione rifiuti e bonifiche” l'11.02.2008, verbale n. 2 si esprimeva nel modo seguente: “Il C.T., in merito ai richiesti chiarimenti in ordine all'assoggettabilità della ditta istante alla V.I.A., si associa alle deduzioni elaborate dal dott. Balice nella relazione a sua firma datata 09.02.2008 alle cui conclusioni (punto 5 della relazione) si riporta e precisamente:

- l'azienda dovrebbe effettuare la V.I.A. dell'impianto in questione sulla base della normativa contrastata esistente;
- è necessario che la Regione Puglia, cui la Provincia di Taranto deve riportarsi per le competenze in materia individui il tipo di studio che l'azienda deve effettuare sulla base di quanto prospettato dal M.A.;
- si ritiene che la Provincia nelle more debba rilasciare all'azienda il rinnovo all'esercizio della discarica fino alla presentazione dello studio V.I.A. da parte dell'azienda e dal pronunciamento da parte della Regione Puglia a condizione che sono state ottemperate le prescrizioni di cui al parere del C.T. del 22 marzo 2007, n. 35 ed eliminate le problematiche rilevate dal N.O.T.A. giusta sopralluogo del 17.05.2007”.

La società ILVA S.p.A. ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'1 marzo 2007, prot. DSA-2007-0006130.

Considerato che:

l'art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. prescrive l'obbligo per il gestore della discarica di presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica e opportune garanzie finanziarie;

il comma 4 del medesimo art. 17 specifica che con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di adeguamento, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DSA-2007-0029546 del 15.11.2007, ns prot. n. 54970 del 26.11.2007 chiarisce che: *"fino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'ALA le preesistenti autorizzazioni, nonché le relative competenze, non sono sostituite"*. In tale nota si ribadisce che: *"l'estensione o il rinnovo di un'autorizzazione già in essere....spetta all'autorità che ha provveduto al rilascio delle precedenti autorizzazioni provvedere al loro aggiornamento, anche alla luce dei contenuti tecnici richiesti dalla normativa IPPC, nelle more del rilascio dell'ALA"*;

l'art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 59/2005 specifica quanto segue: *"Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*

il Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18 e ss.mm.ii. fissa i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti;

l'allegato B al suddetto Regolamento Regionale n. 18/2007 prevede per che per le discariche di rifiuti pericolosi:

- l'ammontare della garanzia finanziaria da prestarsi per gli obblighi derivanti dalla gestione operativa comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere: € 60,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura; € 15,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.
- L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri: € 35,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva di ricopertura; € 7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

Pertanto, le garanzie finanziarie da prestare a favore della Provincia da parte della società ILVA S.p.a. per la discarica per rifiuti pericolosi denominata "Nuove vasche" limitatamente alla gestione operativa della vasca V2 sono le seguenti:

Gestione Operativa

€ 60,00 x 35.000 mq + € 15,00 x 51.600 mc = € 2.874.000,00

In merito alla gestione post-operativa, si evidenzia che la società Ilva S.p.A. ha già prestato la garanzia finanziaria in data 4 Luglio 2006, ns prot 31668 del 04.07.2006, per un importo

pari a € 951.720,00 con la fidejussione bancaria n.6401/26035/6 rilasciata dalla Banca Carime S.p.A. (scadenza 30/06/2011) ;

*l'art. 2 della Legge 19 dicembre 2007, n. 243 precisa che: "Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto".*

Tutto ciò premesso e considerato si trasmette la presente relazione al dirigente del Settore per le determinazioni di competenza.

**F.to**

L'istruttore direttivo tecnico  
geom. Aniello POLIGNANO

**F.to**

Il funzionario tecnico  
ing. Domenico LOVASCIO

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE, VIGILANZA AMBIENTALE**

- letta e fatta propria la relazione che precede;
- visti ed esaminati gli atti della pratica;
- visto il D. Lgs. n. 36/2003;
- viste le LL.RR. n. 30/86, n. 17/00 e 17/07;
- vista la L.R. n. 11/2001;
- vista la delibera di G.R. del 13.10.2006, n. 1500;
- visto il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- visto il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 19 dicembre 2007, n. 243;
- visto il parere reso dall'ARPA Puglia-Dipartimento provinciale di Taranto prot. n. 1372 R/07 del 18.04.2007;
- Vista la Legge Finanziaria 2008 in materia di rifiuti (Legge n.244 del 24 dicembre 2007), che proroga fino al 31 Dicembre 2008 l'ammissibilità in discarica dei rifiuti secondo i criteri definiti dalla Delibera 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- visto il parere dell'ASL-SISP U.O. di Taranto prot. n. 934/I/Sisp del 15.05.2007;
- visti i pareri del Comitato Tecnico Provinciale citati in premessa;
- Visto l'art. 18 del Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 61 dell'8.6.99;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare il piano di adeguamento, costituito dai piani di gestione operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale, nonché il piano finanziario, ai

sensi dell'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2003 della discarica per rifiuti pericolosi denominata "Nuove vasche", limitatamente alla vasca V2, di proprietà della società ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto, p. iva 11435690158, ubicata nel Comune di Statte al foglio n. 116 particella n. 16, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni riportate in tutti i pareri rilasciati e citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di stabilire che la prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti pericolosi denominata "Nuove vasche", limitatamente alla vasca V2 è condizionata, in particolare, al rispetto delle prescrizioni del Comitato tecnico provinciale di cui al verbale n. 35 del 22.03.2007. A tal fine la società dovrà presentare asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei punti 1), 2) e 3) del suddetto verbale n. 35 e dell'inesistenza di modifiche di progetto sostanziali rispetto a quello approvato, altresì dovrà essere elaborato un grafico da cui si evinca lo stato attuale della vasca V2, ivi compreso il particolare della protezione delle sponde che dovranno essere conformi all'allegato 1, punto 2.4.2., del D. Lgs. n. 36/2003;
3. di precisare che la prosecuzione dell'esercizio della discarica, ai sensi dell'art. 2 della Legge 19.12.2007, n. 243, è autorizzata "fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", comunque nei limiti della volumetria autorizzata per la vasca V2 di 18.000 mc. Tale esercizio è subordinato, inoltre, alla verifica e al pronunciamento da parte della Regione Puglia sulla valutazione dell'impatto ambientale che la società ha l'obbligo di presentare all'autorità competente, ai sensi della L.R. n. 11/2001, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. di stabilire che la garanzia finanziaria di gestione operativa di cui all'art. 14 del d.lgs n.36/2003 e regolamento regionale n.18 del 16.07.2007, dovrà essere prestata a partire dalla data di notifica del presente provvedimento per un importo pari a € 2.874.000,00;
5. di precisare che la società Ilva S.p.A. ha già prestato la garanzia finanziaria in data 4 Luglio 2006, ns prot 31668 del 04.07.2006, per un importo pari a € 951.720,00 con la fidejussione bancaria n.6401/26035/6 rilasciata dalla Banca Carime S.p.A. (scadenza 30/06/2011);
6. di stabilire che le garanzie finanziarie devono essere prestate secondo i criteri e le modalità di presentazione previsti dall'allegato A del regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18 e ss.mm.ii.;
7. di stabilire che fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 10 del D. Lgs. n. 36/2003 l'efficacia della approvazione del piano di adeguamento è subordinato alla presentazione delle garanzie finanziarie entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio è sospesa fino al momento dell'accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini è facoltà della Provincia provvedere ad una formale diffida e successivamente alla revoca dell'approvazione del piano di adeguamento e alla relativa autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio;
8. di dare atto che gli importi delle garanzie finanziarie possono essere ridotti nel caso in cui la società dimostri di rientrare nel disposto dell'allegato A , punto 10) del Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18;
9. di dare che i rifiuti che possono essere smaltiti in discarica sono quelli derivanti dalle attività produttive dell'ILVA S.p.A.-Stabilimento di Taranto il cui elenco è di seguito riportato, secondo

i criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 03.08.2005. in tal senso viene fatto salvo comunque quanto espressamente stabilito dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/03 e successive modifiche:

- 05**            **RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**
- 05 01            rifiuti della raffinazione del petrolio
- 05 01 03\*       morchie depositate sul fondo dei serbatoi
  
- 08**            **RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 01            rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
- 08 01 11\*       pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 15\*       fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16       fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
  
- 10**            **RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
- 10 02            rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
- 10 02 99       rifiuti non specificati altrimenti
  
- 12**            **RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
- 12 01            rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
- 12 01 12\*       cere e grassi esauriti
- 12 03            rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
- 12 03 01\*       soluzioni acquose di lavaggio
  
- 15**            **RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
- 15 02            assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 02\*       assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03       assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
  
- 16**            **RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
- 16 02            scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 12\*       apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 06            batterie ed accumulatori
- 16 06 02\*       batterie al nichel-cadmio
- 16 06 05       altre batterie ed accumulatori
- 16 11            scarti di rivestimenti e materiali refrattari
- 16 11 05\*       rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

**17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 02 vetro

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01\* materiali isolanti contenenti amianto

17 06 05\* materiali da costruzione contenenti amianto

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA  
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE  
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 27\* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

10. di precisare che la società ILVA S.p.A. dovrà effettuare i campionamenti delle polveri totali per il controllo delle emissioni diffuse con frequenza trimestrale, nella fase di gestione operativa e semestrale nella fase di gestione post operativa, così come stabilito dall'ARPA Puglia mentre il monitoraggio delle acque sotterranee di falda dovrà essere eseguito con cadenza quindicinale con l'obbligo di trasmettere ogni tre mesi gli esiti allo scrivente Settore, all'ARPA Puglia-Dipartimento di Taranto e al Comune di Statte;

11. di precisare che l'Ilva S.p.A. dovrà comunque garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale (ivi comprese le autorizzazioni ex L.R. n. 31/95 e ex D. Lgs. n. 152/99) e igienico-sanitaria, sicurezza del lavoro, prevenzione agli incendi e, quindi, tutto quanto necessario per rendere agibile l'impianto;

12. di demandare all'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale con onere a carico della società in parola;

13. di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza sarà effettuata oltre che dall'A.R.P.A. anche da parte del Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Dip. di Prev. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dip. di Prev. SPESAL - ASL TA/1 e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;

14. di precisare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico, e come tale Legale Rappresentante p.t. della Società in parola; nonché del responsabile tecnico dell'impianto che dovrà avere i requisiti tecnici e soggettivi riferiti all'attività di che trattasi;

15. di precisare, altresì, che la Società istante è tenuta a comunicare tempestivamente a questa Provincia ogni variazione relativa sia ai requisiti oggettivi e soggettivi attualmente posseduti, sia alla titolarità dell'impianto di che trattasi;

16. di precisare che l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio è condizionata alla circostanza che la società si attenga a tutte le prescrizioni a suo tempo individuate in sede di approvazione del progetto e/o autorizzazione all'esercizio;

17. di disporre che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento in caso di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia ambientale, nonché delle disposizioni di cui alla presente determina;

18. di trasmettere copia del presente provvedimento:

- Ministero Ambiente e Tutela del Territorio (Roma);
- alla REGIONE PUGLIA – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Rifiuti
- alla REGIONE PUGLIA-Assessorato all'Ecologia-Ufficio V.I.A.;
- alla PREFETTURA di Taranto;
- al Sindaco del COMUNE DI TARANTO;
- al Sindaco del COMUNE DI STATTE;
- al Direttore Generale ASL TA/1;
- all'A.R.P.A. Puglia (BA);
- all'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
- al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
- al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;
- al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;
- alla Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);
- Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
- Sez. Reg.le Puglia Albo nazionale gestori ambientali (BA);

19. di notificare il presente provvedimento alla Ilva S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n.249 20151 Milano, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

20. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

60

60

60

60

1000

1000

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE


*F.to (Dott. Luigi ROMANDINI)*

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, Art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che, copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 5 MAR 2003 n° 994 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.



### L'Incaricato

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Teresa Ferrante



*F.to Il Dirigente del Servizio  
Segreteria Generale*

*Dr. Cosimo di Gaetano*



# PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VIGILANZA AMBIENTALE

## RELATA DI NOTIFICA

**27 MAR. 2008**

L'anno duemilaotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Taranto, io sottoscritto messo notificatore della Provincia di Taranto, su richiesta del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto con sede in Via Lago di Bolsena n. 2, ho notificato copia della Determina Dirigenziale n. 39 del 06.03.2008 alla Società Ilva S.p.a., con sede in Viale Certosa n. 249, facendone spedizione in piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Taranto in data 27 MAR. 2008 .-----////

**IL NOTIFICATORE**